

Esimio presidente Giroto,
spettabile Commissione, Onorevoli Senatori,
segue il nostro commento al ddl unificato 1217 e 1666, relativo alla Modifica del capo VI del titolo X del Codice delle assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni ed alla disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di Perito Assicurativo.

PREMESSA

UPIS è l'acronimo di Unione Professionisti di Infortunistica Stradale. Il nostro è un progetto che ha l'intento di raggruppare le varie figure professionali, tra cui quella del perito assicurativo.

L'associazione nasce nel 2020 – in pieno lockdown – e, ad oggi, in meno di due anni, ha già raggiunto la quota di 1500 professionisti del settore.

È nostro interesse porgere alcune considerazioni poiché riteniamo di essere parte interessata essendo portavoce della summenzionata categoria.

CONSIDERAZIONI

Preliminarmente, esprimiamo il nostro consenso al ddl unificato così come strutturato, nonché tutte le sostanziali modifiche che si richiedono seppur vorremmo sottoporre, alla Vostra attenzione, piccole considerazioni adeguate a semplificare alcuni articoli rendendoli fluidi ed allo stesso tempo compatti.

In primis, ci dichiariamo favorevoli alla creazione dell'Albo anche se riteniamo che l'appellativo "perito", rispetto a quello di "esperto", trovi più assonanza con l'attività svolta dal professionista perché trattasi di indagine peritale.

Di poi, accogliamo favorevolmente la richiesta di modifica dell'art. 156 c.2, che vieta alle imprese di assicurazione di accertare e stimare direttamente il danno; per tale attività riteniamo essenziale la figura del perito danni e valutazioni, regolarmente iscritto all'albo.

Questo, grazie ad una figura equa, terza e non legata a nessuna delle parti protagoniste, che andrebbe a ristabilire l'equilibrio tra il consumatore e la compagnia. Per quanto invece riguarda l'art. 157, crediamo che sia opportuna l'eliminazione del comma 2 per svariati motivi: si ha ragione di credere, difatti, che il perito esperto danni possa, indistintamente, effettuare tutte le attività contenute del disegno di legge, tanto che riteniamo non indispensabile l'istituzione di tre sezioni che porterebbero alla

creazione di troppi elenchi e obbligherebbe i vari professionisti a dover, verosimilmente, effettuare più iscrizioni.

In aggiunta, crediamo fermamente che quanto contenuto nella lettera B (attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati) possa generare malcontento in altre categorie professionali e alimenterebbe ulteriormente attriti che perdurano ormai da anni.

In effetti, l'impostazione adottata nell'attuale disegno di legge, andrebbe a riservare l'attività di ricostruzione del sinistro al perito esperto danni e valutazioni, estromettendone così altre figure professionali che, innegabilmente, hanno dalla loro parte studi scolastici ed accademici incentrati sulla materie applicabili alla detta mansione.

Infine proporremo un'aggiunta all'art. 159 c.1 di un'ulteriore lettera che riguardi il continuo aggiornamento della figura professionale con il conseguimento di un minimo 24 CFU triennali.

Pertanto, a tal proposito, proporremo la semplice aggiunta dell'avverbio "anche", che andrebbe ad associare la ricostruzione alle altre competenze, senza negarla ad altre categorie professionali.

CONCLUSIONI

Fatte queste precisazioni, quindi, proporremo di riprendere quanto scritto nell'art. 157 c.2 (con le modifiche appena argomentate) e riportarlo nell'art. 156 comma 1, in questo modo:

1. L'attività professionale di Perito danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo nonché dai danni derivanti da garanzie dirette corpo veicoli terrestri ed anche di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati, non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ritenendoci a Vs completa disposizione anche per i futuri e prossimi sviluppi porgiamo

Con ogni osservanza
Napoli 25/03/2022

Il presidente
dot. Ciro Gammone